



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Tale obbligo è stato introdotto dal D.Lgs. n. 39/2014 – di attuazione della normativa comunitaria relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori – che ha inserito l’art. 25-bis nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale).

Il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi della nuova disposizione, al fine di individuare correttamente i soggetti tenuti a rispettare l’obbligo.

**In primo luogo, è stato chiarito che il datore di lavoro è il soggetto pubblico o privato –anche un ente o un’associazione che svolga attività di volontariato in forma organizzata e non occasionale o sporadica – che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori.**

**In secondo luogo, è stato precisato che l’obbligo sorge soltanto nel caso in cui si intenda instaurare un rapporto di lavoro sulla base di un regolare contratto a prestazioni corrispettive e non quando ci si avvalga di una mera collaborazione di volontariato.**

Infatti, il contenuto precettivo delle nuove disposizioni riguarda soltanto l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro ove il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “**datore di lavoro**”, poiché la disposizione sanzionatoria di cui al secondo comma dell’art. 2 del D.Lgs. 39/2014 fa esclusivo riferimento a tale figura<sup>1</sup>.

Sono quindi esclusi dall’obbligo di richiedere il certificato del Casellario giudiziale gli enti e le associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell’opera di volontari la cui attività resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

**La richiesta del certificato deve essere effettuata una sola volta al momento dell’assunzione e non deve essere rinnovata alla scadenza della validità del certificato ( il certificato del casellario giudiziale ha una validità di sei mesi ).**

**L’obbligo di richiedere il certificato del Casellario giudiziale non sorge nel caso di soggetti già impiegati alla data di entrata in vigore della normativa ( 6 aprile 2014).**

**Nel caso di datore di lavoro privato, la richiesta va presentata dal datore di lavoro munito di documento di riconoscimento in corso di validità o da persona da lui delegata (All.2), utilizzando l’apposito modello (All.1), previa acquisizione del consenso della persona interessata.**

---

<sup>1</sup> Cfr. Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia - Nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi richiedono il certificato nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale. La richiesta è effettuata tramite il modulo già in uso per le Pubbliche Amministrazioni.

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del Casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.

L'ufficio del Casellario centrale ha assicurato che i certificati richiesti a norma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 313 del 2002 saranno rilasciati con tempestività, nell'arco di pochi giorni dalla richiesta.

In ogni caso, al fine di evitare inconvenienti organizzativi nella prima fase di applicazione della nuova normativa, il Ministero ha precisato che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro pubblico possa procedere all'impiego del lavoratore mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

**Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario puntualmente richiesto, il Ministero ha ritenuto che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico che accerta la regolare formazione del rapporto di lavoro<sup>2</sup>.**

---

<sup>2</sup> Cfr. Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia - Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.